

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b);
tabelle di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

ALLEGATO 2-bis
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e' elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: «L. 105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;

2) al punto 1), lettera b), le parole: «L. 210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;

3) al punto 2), lettera a), le parole: «L. 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;

4) al punto 2), lettera b), le parole: «L. 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;

5) al punto 2), lettera c), le parole: «L. 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;

6) al punto 2), lettera d), le parole: «L. 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;

7) al punto 3) le parole: «L. 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».

ALLEGATO 2-ter
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. ELENCO DEGLI IMPORTI AGGIORNATI DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI
GOVERNATIVE

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
----------	-----------------------------------------	-------------------------------

TITOLO II		
PUBBLICA SICUREZZA		
4	1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)	115,00
5	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale....	168,00
6	1. Autorizzazione all'esercizio	

di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità	 539.200,00

7 1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:	

a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini....	 404,00

b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	 270,00

c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	 81,00

d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose....	 81,00

e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	 202,00

TITOLO III	
PESCA	

8 1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita	 404,00

TITOLO IV	
PROPRIETÀ	
INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	

9 1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):	

a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico	 54,00

b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:	

1) se la descrizione, riassunto	

e tavole di disegno non superano le 10 pagine	67,00

2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine	101,00

3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine	236,00

4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine	472,00

5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	809,00

c) per mantenere in vita il brevetto:	

primo anno	17,00

secondo anno	34,00

terzo anno	40,00

quarto anno	47,00

quinto anno	61,00

sesto anno	88,00

settimo anno	121,00

ottavo anno	168,00

nono anno	202,00

decimo anno	236,00

undicesimo anno	337,00

dodicesimo anno	472,00

tredicesimo anno	539,00

quattordicesimo anno	607,00

quindicesimo anno e successivi	741,00

2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	

a) per la domanda	539,00

b) per la concessione	1.820,00

3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	81,00

9-bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali:	

a) taxa di domanda, comprensiva della taxa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00

b) taxa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	

1	101,00

2	135,00

3	168,00

4	202,00

5	236,00

6	270,00

7	303,00

8	337,00

9	371,00

10	404,00

11	438,00

12	472,00

13	505,00

14	539,00

15	573,00

16	607,00

17	640,00

18	674,00

19	708,00

20 e successive.....	741,00

2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove variet� vegetali:	

a) per la domanda	539,00

b) per la concessione	1.820,00

3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove variet� vegetali:	

per ogni privativa	81,00

per la lettera di incarico	34,00

4. La taxa di domanda per nuova variet� vegetale, comprensiva della taxa di pubblicazione e di	

quella di protezione provvisoria, non e' rimborsabile.	

10.1. Brevetto per modelli di utilità:	

a) per domanda di brevetto	34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione	674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in due rate:	

1) rata per il primo quinquennio	337,00

2) rata per il secondo quinquennio	674,00

d) per la domanda di licenza obbligatoria	337,00

e) per la concessione della licenza	1.348,00

2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:	

a) per la domanda di brevetto	34,00

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione	674,00

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate:	

a) rata per il I quinquennio	337,00

b) rata per il II quinquennio	404,00

c) rata per il III quinquennio	674,00

d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno	67,00

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione	1.348,00

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate:	

1) rata per I quinquennio	404,00

2) rata per il II quinquennio	674,00

3) rata per il III quinquennio	1.011,00

g) per il rilascio del brevetto |
di un tutto o una serie di disegni |
tessili a norma dell'articolo 6 |
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, per i quali la tassa deve |
essere pagata annualmente, per |
ciascun anno |101,00

3. Brevetto per modelli di |
utilità e brevetto per modelli e |
disegni ornamentali: |

a) per la lettera d'incarico |34,00

b) per il ritardo nel pagamento |
delle rate quinquennali della |
tassa di concessione (entro il |
semestre) |81,00

c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento o di costituzione di |
diritti di garanzia |81,00

11 1. Registrazione per marchi |
d'impresa (articoli da 36 a 40 del |
regio decreto 21 giugno 1942, n. |
929):

a) per la domanda di primo |
deposito |34,00

b) per il rilascio dell'attestato |
di primo deposito o di quello di |
rinnovazione:

1) riguardante generi di |
una sola classe |67,00

2) per ogni classe in più |34,00

2. Registrazione per marchi |
collettivi: |

a) per la domanda di primo |
deposito |135,00

b) per il rilascio dell'attestato |
di primo deposito o di quello di |
rinnovazione riguardante generi di |
una o più classi |202,00

3. Domanda di registrazione |
internazionale del marchio o di |
rinnovazione |135,00

4. Registrazioni per marchi |
d'impresa o per marchi collettivi, |
nazionali o internazionali: |

a) per lettera di incarico |34,00

b) per il ritardo nella |
rinnovazione della registrazione |
(entro il semestre) |34,00

c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento |81,00

12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):	
a) per la domanda	1.011,00
b) per la registrazione	809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00
13 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:	
a) per la domanda:	404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	67,00
14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonche' di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione	81,00
2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):	
a) per ogni disco o apparecchio analogo	81,00
b) per ogni progetto	34,00
TITOLO VI	
RADIO E TELEVISIONE	
17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge	

28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 |
e 8 della legge 15 dicembre 1967, |
n. 1235; articolo 1 del |
decreto-legge 1° febbraio 1977, n. |
11, convertito dalla legge 31 |
marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio |
1989, n. 171): |

a) per ogni abbonamento alle |
radioaudizioni |0,70

d) per ogni abbonamento alle |
radioaudizioni mediante apparecchi |
stabilmente installati: |

2) su autoscafi non soggetti a |
tassa automobilistica (unità da |
diporto e navi non da diporto) |20,00

g) per ogni abbonamento alle |
diffusioni televisive mediante |
apparecchi stabilmente installati |
su autoscafi di cui alla lettera |
d) n. 2: |

1) riguardante apparecchi di |
ricezione in bianco e nero |34,00

2) riguardante apparecchi di |
ricezione anche a colori |236,00

18 1. Concessione per la |
installazione e l'esercizio di |
impianti per la diffusione via |
etere in ambito locale |
(articolo 22 della legge 6 agosto |
1990, n. 223): |

a) di programmi televisivi: |

1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00

2) tassa annuale |2.022,00

b) di programmi radiofonici: |

1) tassa di rilascio o di rinnovo |674,00

2) tassa annuale |337,00

2. Concessione per |
l'installazione e l'esercizio di |
impianti per la diffusione via |
etere su tutto il territorio |
nazionale (articolo 22 della legge |
6 agosto 1990, n. 223): |

a) di programmi televisivi: |

1) tassa di rilascio o di rinnovo |13.480,00

2) tassa annuale |6.740,00

b) di programmi radiofonici: |

1) tassa di rilascio o di rinnovo |2.696,00

2) tassa annuale |1.348,00

3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) taxa di rilascio o di rinnovo	3.370,00
b) taxa annuale	1.685,00
19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) taxa di rilascio	5.392,00
b) taxa annuale	2.696,00
20 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):	
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:	
1) taxa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) taxa annuale	2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:	
1) taxa di rilascio o di rinnovo	404,00
2) taxa annuale	270,00
TITOLO VII	
PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI	
22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa sopresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992	168,00
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	

(articolo 70);	

2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);	

3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);	

4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);	

5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);	

6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (articolo 75);	

7. Giornali e periodici (articolo 82);	

8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86)	

TITOLO VIII	
ALTRI ATTI	

23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	67,00

ALLEGATO 2-quater
(articolo 1, comma 300)

1. Elenco degli importi modificati della tariffa dell'imposta di bollo

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Note
1	<p>1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonché le consegnanti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti.</p> <p>1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto</p> <p>a) se presentate da ditte individuali</p> <p>b) se presentate da società di persone</p> <p>c) se presentate da società di capitali</p>	<p>€ 230,00</p> <p>€ 42,00</p> <p>€ 59,00</p> <p>€ 65,00</p>	

13	<p>2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:</p> <p>a) con periodicità annuale</p> <p>b) con periodicità semestrale</p> <p>c) con periodicità trimestrale</p> <p>d) con periodicità mensile</p>	<p>€ 22,80</p> <p>€ 11,40</p> <p>€ 5,70</p> <p>€ 1,90</p>	<p>3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.</p>
20	<p>3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile</p>	<p>€ 54,00</p>	

2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
1	<p>1-<i>quater</i>. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:</p> <p>a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati</p> <p>b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati</p> <p>c) per ogni istanza di annotazione</p> <p>d) per istanze diverse dalle precedenti</p>	<p>€ 42,00</p> <p>€ 85,00</p> <p>€ 15,00</p> <p>€ 15,00</p>	<p>2-<i>bis</i>. L'imposta di cui al comma 1-<i>quater</i> è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.</p>	<p>1-<i>quater</i>. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.</p>

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisc	Modo di pagamento	Note
3	2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, di domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis e dall'articolo 4, comma 1-bis.	€ 59,00	1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	1. L'imposta, di importo forfettario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità.

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
4	1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato	€ 85,00	1-bis. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.	1-bis. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.
	1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità.	€ 28,00	1-ter. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	1-ter. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa

d) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
20	1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto	€ 24,00	1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato.	1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, e dell'opposizione e degli altri atti difensivi.

ALLEGATO 2-quinquies
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione dei servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

"TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord.	OGGETTO	Tariffa in euro	Note
1	Consultazione degli atti e degli elaborati catastali		
1.1	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione	10,00	
1.2	consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4: consultazione per unità immobiliare	3,00	
	consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o frazioni di 5	3,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con stampa di esito negativo
	elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	3,00	
1.3	consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata	5,00	Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4
1.4	consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata	10,00	Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico
1.5	consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2	10,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con esito negativo
2	Certificati, copia ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1:		
2.1	per ogni certificato, copia o estratto	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
2.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati: - particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi; - foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografie; - punto, per il quale si determinano le coordinate	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate
3	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuove costruzioni e di variazioni, dei tipi mappati e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
3.1	per ogni domanda di voltura	35,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
3.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione	35,00	
3.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento	35,00	
3.3.1	per ogni particella eccedente	3,00	
4	Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:		
4.1	per ogni unità immobiliare trattata	3,00	Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquiescono negli atti la particella e la unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali

E	Attestazione di conformità di estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico		
5.1	per ogni estratto di mappa	10,00	
5.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 5.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.»»;

ALLEGATO 2-sexies
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	35,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	Ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	ricerca su base informativa; per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	6,00	L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2	per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici.	3,00	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni nota o titolo stampati	4,00	E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Ricerca continuativa per via telematica		
4.1	per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata dagli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio	0,02	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale.
4.2	contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata	15,00	L'importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.
5	Certificazioni:		
5.1	certificati ipotecari		
5.1.1	per ogni stato o certificato riguardante una sola persona	20,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
5.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
5.2	rilascio di copia		
5.2.1	per ogni richiesta di copie di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
5.3	altre certificazioni		
5.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
6	Note d'ufficio		
6.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2634 del codice civile	10,00	
7	Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:		
7.1	per ogni pagina dell'elenco	7,00	Il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.

05G0021